

Alle Organizzazioni sindacali dell'Area
Elenco destinatari in allegato

Oggetto: Contrattazione integrativa in materia di *Welfare* 2026 – trasmissione proposta di contratto collettivo integrativo stralcio.

Spett.li OO.SS.,

si trasmette, in allegato, la proposta di contratto collettivo integrativo stralcio in materia di *Welfare* per l'anno 2026.

Il testo trasmesso riproduce, l'impianto già condiviso e sottoscritto nei precedenti anni, ferma restando la possibilità per ciascuna delle Parti di formulare eventuali osservazioni, contributi o proposte integrative.

Al riguardo, si precisa che, essendo stati avviati distinti tavoli di trattativa, la presente proposta è riferita allo specifico ambito negoziale oggetto della presente trasmissione. Resta ferma la volontà dell'Amministrazione di pervenire a una disciplina del *Welfare* coerente e sostanzialmente omogenea anche per il personale dipendente, nell'ambito del relativo tavolo di contrattazione integrativa già avviato in data 13 aprile del corrente anno.

In tale quadro, è volontà dell'Amministrazione mantenere un unico fondo di riferimento per il *Welfare* integrativo, destinato sia al personale dirigente sia al personale dipendente, pari, come noto, all'1% dei costi del personale. Tale impostazione risponde all'esigenza di assicurare coerenza complessiva, omogeneità applicativa e unitaria programmazione delle risorse destinate alle misure di *Welfare*, nel rispetto dei distinti ambiti di contrattazione e delle rispettive prerogative negoziali.

Tenuto conto che il testo risulta già sottoscritto nei precedenti anni, l'eventuale convocazione di un incontro di trattativa avrà luogo su richiesta di una delle Parti. In assenza di richiesta di convocazione o di osservazioni, contributi o proposte di modifica, il testo allegato potrà essere



**Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale**

considerato utile ai fini della sottoscrizione diretta del contratto collettivo integrativo stralcio in materia di *Welfare* 2026.

Resta, in ogni caso, ferma la disponibilità della delegazione trattante di parte pubblica a ogni eventuale confronto che dovesse rendersi necessario.

Distinti saluti.

per
la Delegazione di parte datoriale
Il Presidente
Prof. Ing. Marco Casini



C3NIMRC72E14H501Z/743001009B147983
MXFNKH4WQ3PAZASRKQL35WQ+
PROGETTO CNS ARUBAPEC/UNICAL
02.07.2024 11:28:35 GMT+02:00

Allegato:

1. ipotesi di Accordo integrativo di *Welfare* 2026.

CISL FP

Coordinamento nazionale

c.a. dott. Sebastiano Maria Del Monte

fpcisl@pec.cisl.it

Responsabile Aziendale CISL FP

c.a. sig. Claudio Iacoella

claudio.iacoella@aubac.it

CISL FP ROMA CAPITALE RIETI

cislfpromacapitalerieti@pec.it

fp.roma.rieti@cisl.it

Segretaria Cisl FP Roma Capitale e Rieti

c.a. sig. Mario Candore

m.candore@cisl.it

c.a. sig. Claudio Iacoella

claudio.iacoella@aubac.it

UILPA

uilpa.enti@pec.libero.it

Dirigente UILPA-UILFPL

Dott. Antonio Bianco

bianco.antonio@mase.gov.it

Segretario Gruppo Aziendale

c.a. sig. Giuseppe Racioppi

giuseppe.racioppi@aubac.it

Vicesegretario Gruppo Aziendale

c.a. dott. Paolo Traversa

paolo.traversa@aubac.it

ANMI ASSOMED-SIVEMP FPM

Coordinamento Nazionale

sivemp@pec.it

CIDA Funzioni Centrali

Dirigente Sindacale

Dr.ssa Adele Tramontano

AUBAC

a.tramontano@cidafunzioncentrali.it

Dirigente sindacale

Ing. Rosario Concilio

rosario.concilio@fpcida.it

DIRSTAT-FIALP-UNSA

c.a. dott.ssa Angelo Paone

c.a. dott. Gian Maria Giovannetti

dirstat-fialp-unsa@confedir.it

info@confedir.it

dirstat@legalmail.it

dirstat-fialp-unsa@pec.it

confedir@pec.it

UNADIS

unadis@pec.it

FLEPAR

flepar@legalmail.it

codirp@pec.it



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale

IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SUL *WELFARE* 2026

tra

la Delegazione di parte datoriale, rappresentata dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, Prof. ing. Marco Casini

e

per l'Area (personale dirigente): i rappresentanti di parte sindacale individuati ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area funzioni centrali - triennio 2022-2024, firmato il 28 ottobre 2025.

*** **

PREMESSO CHE:

- l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale (di seguito anche "Autorità"), considerato che la materia del *welfare* incide in modo diretto sul benessere dei dipendenti e delle loro famiglie, ritiene prioritario che i contenuti degli accordi integrativi in materia riflettano le esigenze e le aspettative del personale interessato, tenendo altresì conto delle diverse sensibilità presenti;
- in tale ottica, con nota prot. n. del 2026, l'AUBAC ha trasmesso la qui presente proposta di possibile testo unitario, come base di partenza per l'analisi delle voci da ricomprendere nell'Accordo integrativo di *welfare* 2026 da destinare al personale dell'Ente;
- con nota prot. n., la sigla sindacale ha trasmesso una propria proposta relativa alla corresponsione delle misure di *welfare* integrativo per l'anno 2026;
-

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e, in particolare, il Titolo III "*Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale*".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*" e, in particolare, gli articoli 12 e 51.

VISTO il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “*Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*” convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e, in particolare, l’articolo 40 in materia di misure fiscali per il *welfare* aziendale.

VISTO il CCNL dell’area funzioni centrali per il triennio 2022-2024 relativo al personale dirigente che:

- all’articolo 21, comma 1, lettera h), prevede che l’individuazione dei criteri generali per la definizione dei piani di *welfare* integrativo, attivabili nei limiti delle risorse già destinate a tale specifica finalità e di quanto destinato ai sensi dell’art. 16 (*Welfare integrativo*);
- all’articolo 16, comma 1, prevede che le amministrazioni, in sede di contrattazione integrativa, disciplinano la concessione di benefici di *welfare* integrativo in favore dei propri dipendenti, tra i quali iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi), supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli, contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
- all’articolo 16, comma 2, prevede che gli oneri per la concessione dei benefici di cui allo stesso articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già destinate a tale specifica finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, tra le quali l’art. 75 del CCNL Area VI del 01/08/2006.

VISTO il citato articolo 75, comma 5 del CCNL Area VI del 1/08/2006, secondo cui continua a trovare applicazione il rinvio previsto dall’articolo 48, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto l’11/10/1996, con particolare riferimento ai benefici assistenziali e sociali.

VISTO il citato articolo 48, comma 1 del CCNL dell’11 ottobre 1996, secondo cui si applica al personale dirigente la disciplina prevista per il restante personale del comparto per quanto concerne, tra gli altri, gli interventi assistenziali.

VISTA la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 4 novembre 2022 recante “*Misure fiscali per il welfare aziendale – Articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115*”.

VISTA la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 1° agosto 2023 recante “*Articolo 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 – Welfare aziendale – Chiarimenti interpretativi*”.

VISTA la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/E del 7 marzo 2024 recante “*Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), e decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 (decreto Anticipi) - Novità in materia di reddito di lavoro dipendente*”.

VISTA la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 4/E del 16 maggio 2025 recante “*Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Novità in materia d’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente*”.

VALUTATE E CONDIVISE le proposte di contratto collettivo integrativo del
u.s. sopra citate.

VERIFICATO che il bilancio previsionale 2026 dell'Autorità ha stanziato, al capitolo 11211.0 "*Contributi per benessere del personale e delle loro famiglie*", la somma di € (euro).

TANTO PREMESSO

le Parti, individuati i benefici di natura assistenziale e sociale maggiormente rispondenti alle esigenze del personale, stipulano il presente Accordo in sede di contrattazione integrativa.

Articolo 1

Ambito di applicazione soggettivo

1. Il presente Accordo si applica al personale dirigente dell'Area, come specificato nelle premesse, dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale in servizio presso le sedi centrale e periferiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato nell'anno 2026.
2. L'erogazione delle misure di *welfare* è prevista esclusivamente per il periodo in cui il dipendente, come individuato al comma 1, ha prestato la propria attività presso l'Autorità.
3. Con riferimento al personale dell'Autorità che, nell'anno 2026, sia in aspettativa, comando, distacco e istituti equivalenti, l'erogazione del *welfare* è prevista, del pari a quanto previsto al comma 2, in quota parte rispetto al periodo di durata del rapporto di lavoro effettivamente reso.

Articolo 2

Spese rimborsabili

1. L'Autorità procederà al rimborso delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, per le seguenti voci:
 - a. utenze domestiche (acqua, energia elettrica e gas);
 - b. spese per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale in favore del dipendente, del coniuge e dei figli;
 - c. spese per la locazione dell'abitazione in favore del dipendente o del coniuge, a condizione che l'immobile costituisca abitazione principale;
 - d. interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale, in favore del dipendente o del coniuge, a condizione che l'immobile su cui grava il mutuo costituisca l'abitazione principale;
 - e. spese per servizi di educazione e istruzione, in favore dei figli (ad esempio: servizio mensa, retta scolastica e contributo di iscrizione e frequenza, gita scolastica, uscita didattica).
2. I rimborsi delle spese sostenute ai sensi del comma 1 sono conformi ai criteri richiamati dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

recante “*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*” e dalle circolari esplicative dell’Agenzia delle entrate.

3. Ai fini dell’ammissione al rimborso di cui al comma 1, lettera *a.*, le utenze domestiche - conformemente alla Circolare n. 35/E dell’Agenzia delle entrate - sono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o da suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le spese.
4. Ai fini dell’ammissione al rimborso, il dipendente dovrà produrre specifica documentazione che attesti la quietanza del pagamento e il relativo titolo, fino alla concorrenza della quota massima disponibile *pro capite*.
5. Qualora residuassero risorse, le stesse incrementano *una tantum* le risorse del corrispondente capitolo di bilancio di cui all’esercizio successivo.

Articolo 3

Clausole finali

1. Ai sensi della normativa vigente e delle richiamate circolari dell’Agenzia delle entrate, resta fermo che in relazione alle spese rimborsate al dipendente ai sensi del presente Accordo, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le medesime spese quali, ad esempio, la detrazione prevista, per l’abitazione principale, degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione.
2. All’atto della richiesta del rimborso, il dipendente è tenuto a presentare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà in cui viene dichiarato, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che le spese per le quali richiede il rimborso non sono o saranno oggetto di medesima richiesta, totale o parziale, presso altri datori di lavoro.
3. È demandata al Settore Risorse umane - all’esito della contrattazione integrativa - l’emanazione di apposita circolare volta all’esplicazione delle modalità operative del presente Accordo nonché la comunicazione relativa al massimale disponibile *pro capite*.

per

LA DELEGAZIONE DI PARTE
DATORIALE PUBBLICA
IL PRESIDENTE

per

L’AREA
(PERSONALE DIRIGENTE)

Prof. Ing. Marco Casini

CISL FP

ANMI ASSOMED-SIVEMP FPM

CIDA

FLEPAR

UILPA

UNADIS

DIRSTAT-FIALP-UNSA